



**IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO**  
**Sezione Nona Civile**

nella causa n. 1282 / 2021 promossa da:

nato in INDIA in data

rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCHINI SILVIA

Ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Interno-Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale in Torino

Resistente

Con l'intervento del Pubblico Ministero

Il Collegio, nella seguente composizione:

Alessandra Aragno	Presidente
Sara Perlo	Giudice
Fabrizio Alessandria	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente:

**DECRETO**

Ai sensi degli artt. **35 e 35bis D. L.vo 25/2008** (*“Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”*) come modificato/introdotta dal **D.L. 13/2017** convertito in **L. 46/2017**;

Avente ad oggetto: Impugnazione del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale in Torino



## PREMESSE IN FATTO

Con atto depositato il 21.1.2021 il ricorrente ha proposto tempestiva impugnazione avverso il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale, con contestuale riconoscimento del diritto alla protezione speciale, pronunciato dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale in Torino notificato l'8.1.2021, chiedendo il riconoscimento dello *status* di rifugiato ovvero, in subordine, la protezione sussidiaria.

La Commissione Territoriale non si è costituita in giudizio.

Sono stati acquisiti gli atti della procedura amministrativa.

Il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.

All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, rinviata in due occasioni al fine di consentire alla Commissione Territoriale il deposito della documentazione integrativa richiesta con ordinanza del 19.6.2024, il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Secondo quanto emerge dagli atti, il richiedente faceva ingresso in Italia in data 23.1.2020, munito di passaporto indiano in corso di validità, attraverso la frontiera aerea di Milano Malpensa dopo avere fatto scalo in Turchia, Norvegia e Olanda, e veniva identificato con il nome di \_\_\_\_\_, nato in India il \_\_\_\_\_.

Presentata domanda di protezione internazionale, convocato ed interrogato dalla Commissione Territoriale, il richiedente, riferiva di essere cittadino dell'India; di essere nato e cresciuto a Amritsar, nello Stato del Punjab; di avere vissuto in Australia tra il 2005 e il 2013; di avere fatto rientro in India, ad Amritsar, dopo il 2013 e di avervi risieduto stabilmente fino al 2018; di essere di etnia e di religione sikh; di avere studiato in India e in Australia e di avere conseguito un MBA in India; di avere lavorato come commerciante di spezie; di avere una famiglia di origine composta dai genitori, attualmente residenti ad Amritsar, da un fratello, residente in Canada, e da due sorelle, una residente in Australia e l'altra a Nuova Delhi.

A fondamento della domanda, affermava di aver lasciato il Paese d'origine nel settembre 2018. Riferisce il ricorrente che in quei giorni, mentre si trovava in Canada per trovare uno zio, riceveva una minaccia di morte via telefono e apprendeva, tramite i familiari, di essere ricercato per il reato di traffico internazionale di droga dalle autorità dello stato di Gujarat. Pertanto, nel novembre 2018 decideva di non fare rientro in India e si recava a Dubai. Il richiedente restava in questa città fino a maggio 2019, quando decideva di raggiungere la



moglie in Svezia. Ad agosto 2019 egli tornava a Dubai e vi restava continuativamente fino al dicembre dello stesso anno, ad eccezione di tre giorni trascorsi in Turkmenistan. Nel dicembre 2019 il richiedente otteneva il visto per l'Olanda e da qui, dopo circa due giorni, si spostava in Norvegia. A gennaio 2020 giungeva in Italia, poiché gli veniva riferito che era più semplice ottenere un permesso di soggiorno. Dopo una notte trascorsa a Milano, si recava a Torino, dove veniva arrestato a fini estradizionali il 25.1.2020.

Il richiedente afferma che, al momento della partenza dall'India, non era a conoscenza dell'arresto del suo collaboratore in affari ( ) e di avere appreso tale notizia solo una volta in Canada, quando il suo nome iniziava a comparire nei notiziari indiani tra quelli delle persone coinvolte in un caso di traffico di eroina. Il richiedente afferma altresì di essere estraneo ai fatti e di ritenere che avrebbe fatto il suo nome per salvare se stesso. Infine, dichiara che, dopo il suo arresto in Italia, anche le autorità dello Stato del Punjab hanno avviato delle indagini contro di lui, che potrebbero comportare una condanna alla pena di morte in applicazione della sezione 31 A. Proprio per questo motivo, la Corte d'Appello di Torino con sentenza del 21.7.2021 (proc. n. 19/21 Mod. 6) rigettava la domanda di estradizione da parte dell'India e revocava la misura cautelare a carico del ricorrente.

In caso di rimpatrio, il richiedente dichiara di temere (i) che gli venga inflitta la pena di morte, (ii) di essere picchiato e torturato in caso di arresto da parte delle autorità indiane, timore aggravato dal fatto di appartenere alla minoranza Sikh, e (iii) di subire ripercussioni dagli anonimi autori della minaccia di morte ricevuta mentre si trovava in Canada.

2. La Commissione Territoriale ha motivato il diniego evidenziando alcune incoerenze e aspetti di inverosimiglianza del racconto.

Secondo il provvedimento impugnato, pur essendo emersi “*elementi per il riconoscimento della protezione sussidiaria, stante la presenza di elementi utili a ritenere effettivo il rischio di subire un danno grave come da art. 14 lett. a) D. Lgs. 251/2007*”, sono parimenti emersi elementi tali da imporre l'applicazione di una “*clausola di esclusione*”. La Commissione Territoriale ha pertanto rigettato la domanda di protezione internazionale affermando che, “*in ragione della gravità e delle ipotesi delittuose ascritte al richiedente, si ritiene trovi applicazione, nel caso in esame, la clausola di esclusione dalla protezione internazionale di cui all'art. 16 lett. b) D.Lgs.*” (cfr. pag. 10 del provvedimento impugnato).

In particolare, la Commissione Territoriale – all'esito di un articolato e approfondito percorso argomentativo – ha:

- da un lato, ritenuto provata “*l'esistenza di elementi per il riconoscimento della protezione sussidiaria, stante la presenza di elementi utili a ritenere effettivo il rischio*



di subire un danno grave come da art. 14 lett. a) D. Lgs. 251/2007”: ciò in ragione delle accuse mosse al richiedente per reati puniti con la pena capitale (motivo per cui, come detto, la Corte d’Appello di Torino ha rigettato la richiesta di estradizione);

- dall’altro lato, ha ritenuto non credibili “*gli elementi relativi alla dichiarata estraneità alle accuse formalizzate contro di lui dalle autorità indiane*” e, conseguentemente, ha ritenuto fondate le accuse di spaccio di sostanze stupefacenti mosse a suo carico. Si legge in proposito testualmente a pag. 3 del provvedimento impugnato:

*“non si evincono contraddizioni palesi o vizi di forma nei documenti prodotti a sostegno della richiesta di estradizione. Questi ultimi forniscono anzi un quadro piuttosto dettagliato dei fatti occorsi; dalle testimonianze raccolte si evince che il richiedente avrebbe soggiornato all’hotel Caravan di Unjha, città da cui partiva l’eroina diretta a Amritsar, dal 01/04/2018 al 04/04/2018; affittato a suo nome risulta il deposito situato nel magazzino di Saranam, vicino al villaggio di Aithor, nei pressi di Unjha, dove venivano conservate le sostanze stupefacenti. Inoltre il suo cellulare veniva localizzato in tale città nel periodo in cui si svolgevano i fatti e l’analisi dei registri dei cellulari sequestrati alle persone arrestate confermano che l’istante avrebbe comunicato numerose volte via telefono con gli altri imputati e con gli impiegati della compagnia utilizzata per il trasporto dell’eroina. Questi ultimi avrebbero anche dichiarato che i sacchi di cumino e di aneto in cui veniva nascosta la droga erano indirizzati al richiedente ad Amritsar. Anche le ragioni poste alla base dei successivi spostamenti da un Paese a un altro dopo l’espatrio risultano caratterizzati da genericità e scarsa logicità. Il richiedente, invitato a chiarire per quale ragione si recasse negli Emirati Arabi Uniti (Paese al centro del traffico di droga imputatogli), si limita ad affermare di aver scelto Dubai perché da tale località sarebbe stato più facile seguire l’evoluzione della propria situazione in India, in quanto geograficamente più vicina. Afferma poi di avere deciso di venire in Italia per ottenere informazioni sulla possibilità di richiedere un permesso di soggiorno duraturo e di avere lasciato di proposito tutti i suoi averi e i documenti in Norvegia, poiché deciso a fare rientro in tale Paese dopo appena quattro giorni. Quanto alla Norvegia, egli afferma in modo poco logico di essersi recato in tale Paese per “sistemare le cose” con la moglie, residente in Svezia, che interrompeva ogni rapporto con lui nel corso del 2019. L’istante ha fornito inoltre spiegazioni vaghe sulla rete di conoscenze che facilitavano i suoi spostamenti in tali Paesi (si veda p. 7 del verbale di audizione)”.*

Per questi motivi, la Commissione territoriale ha come detto rigettato la domanda di protezione internazionale. Tuttavia, proprio in ragione del pericolo di sottoposizione alla pena di morte (e comunque di danno grave) a cui sarebbe sottoposto il ricorrente in caso di rimpatrio, ha deciso di trasmettere comunque gli atti al Questore ravvisando i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno recante la dicitura “protezione speciale”.

**3.** Tale decisione veniva tempestivamente impugnata dal ricorrente.

In particolare, il ricorrente sostiene che la clausola di esclusione di cui all’art. 16 lett. b) d.lgs. 251/07 sia stata falsamente applicata dalla Commissione. Rileva il ricorrente che gli atti di



accusa prodotti unitamente alla richiesta di archiviazione offrano un quadro parziale e che, conseguentemente, la Commissione *“avrebbe dovuto astenersi da ogni giudizio sulla presunta colpevolezza del richiedente, che sola spetta al tribunale competente e che [deve] necessariamente coinvolgere le prove a carico e quelle a difesa dell'imputato e non limitarsi alla semplice lettura degli atti di indagine (pur parziali) inviati dagli inquirenti indiani”* (cfr. pag. 25 ricorso). Rilevava inoltre che, ai fini dell'applicabilità della menzionata clausola di esclusione, è *“normativamente proposto lo standard «fondati motivi per ritenere»: questo standard di prova è superiore a quello per la valutazione del rischio significativo per la protezione, generalmente interpretato come «ragionevole grado di verosimiglianza»; questo significa che per escludere un richiedente, devono sussistere informazioni chiare e affidabili, non semplici sospetti”* e che, nella specie e per le ragioni dette, la Commissione non avrebbe *“raggiunto lo standard probatorio imposto per l'applicazione della clausola di esclusione”* (cfr. pagg. 27-28 ricorso).

Chiedeva dunque il riconoscimento dello *status* di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria, a fronte dell'accertato pericolo di sottoposizione del ricorrente ad atti persecutori – e comunque a un danno grave alla sua persona – in caso di rimpatrio, e non potendo appunto trovare applicazione la clausola di esclusione.

**4.** Il Collegio, esaminati gli atti, ritiene che la decisione assunta dalla Commissione Territoriale debba essere riformata, per le ragioni che seguono.

**4.1.** La questione controversa riguarda, come anticipato, unicamente l'esistenza di una *“clausola di esclusione”* del diritto alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 251/07. Non è infatti contestato quanto affermato dalla Commissione Territoriale a pag. 10 del provvedimento circa *“l'esistenza di elementi utili a ritenere effettivo il rischio di subire un danno grave come da art. 14 lett. a) D. Lgs. 251/2007”*.

Sull'accertamento del diritto del ricorrente alla protezione sussidiaria il provvedimento impugnato è esente da censure, e va confermato. Le conclusioni a cui è pervenuta la Commissione Territoriale sono invero supportate dal preciso e puntuale richiamo operato alle fonti internazionali, che danno atto sia del rischio di essere sottoposti alla pena di morte sia del rischio di subire trattamenti inumani o degradanti in caso di carcerazione per le persone accusate di reati di terrorismo.

**4.1.1.** Sul rischio di sottoposizione alla pena capitale, la Commissione Territoriale ha condivisibilmente osservato che nel procedimento estradizionale – pur a fronte della richiesta di informazioni supplementari da parte delle autorità italiane – manca il riferimento al



secondo procedimento instaurato nei confronti del richiedente in Punjab e, di conseguenza, dell'eventualità che i due processi, se non riuniti in un unico procedimento, potrebbero portare a una doppia condanna per reati connessi agli stupefacenti e, conseguentemente, all'applicazione della sezione 31A (“*Death penalty for certain offences after previous conviction*”) del Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act del 1985. Tale sezione prevede che possa essere applicata la pena di morte nei confronti di una persona, già condannata per uno dei reati previsti dalle sezioni 19, 24, 27a, che successivamente venga condannata per un reato relativo a: (i) produzione, possesso, traffico, importazione/esportazione, trasbordo delle sostanze stupefacenti elencate nella colonna A della tabella, nelle quantità specificate nella colonna B; (ii) finanziamento, diretto o indiretto, di una delle attività menzionate (si veda il testo della norma al seguente link: <http://legislative.gov.in/sites/default/files/A1985-61.pdf>).

L'esistenza di contestazioni aggiuntive riguardanti nuovi e diversi reati, punibili con la pena di morte e in relazione ai quali non è stata formulata alcuna richiesta di estensione della domanda di estrazione (sez. 31A del NDPS), è proprio il motivo centrale che ha condotto la Corte d'Appello di Torino a negare l'extradizione con la menzionata sentenza del 21.7.2021 (proc. n. 19/21 Mod. 6).

Sul punto, si richiamano integralmente – e si riportano di seguito, per comodità di lettura – le motivazioni svolte nell'impugnato provvedimento della Commissione Territoriale:

*“Nel caso di specie, in base al primo rapporto informativo (FIR n. 01/2018 datato 12/08/2018, ri-registrato come proc. RC-26/2020/NIA/DLI del 02.07.2020, doc. n. 4.3), il richiedente è formalmente accusato dei reati di cui alle sezioni 8c, 21c, 24, 25, 27a, 29 del Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act, reati per i quali è stata richiesta l'extradizione. Successivamente, l'istante acquisiva tramite i familiari un secondo rapporto informativo (FIR n. 23 del 31/01/2020, doc. n. 3); in tale documento il richiedente veniva segnalato come “indagato n. 1” e veniva indicato dai testimoni quale figura di rilievo e complice del capo dell'organizzazione dedita alla produzione, alla distribuzione e alla vendita di eroina (tale Ankush Kapoor). La quantità di eroina ritrovata dalle autorità dello Stato del Punjab nel gennaio del 2020 è superiore alla quantità prevista dalla tabella presente alla sezione 31A dell'NDPS. Le persone arrestate in tale occasione risultano accusate ai sensi delle sezioni 21, 25, 27, 29-61-85 dell'NDPS, mentre nei confronti del richiedente, come confermato anche dal parere legale prodotto in data 02/12/2020, non sono ancora stati formalizzati i capi di accusa.*

*Il richiedente, nel corso del colloquio, ha insinuato che le autorità del Gujarat avrebbero omesso intenzionalmente il riferimento al secondo procedimento avviato in Punjab, in modo tale da non ostacolare la procedura di estradizione. Durante il colloquio l'avvocato, a tal proposito, ha escluso la possibilità che le autorità dello stato del Gujarat ignorassero l'avvio di un secondo procedimento in Punjab al momento della redazione dell'affidavit prodotto a supporto della richiesta di estradizione, poiché le notizie erano già apparse su alcuni giornali indiani da circa*



una settimana. Sul punto, si rileva che l'affidavit è datato 10/02/2020 e che la richiesta di estradizione firmata dal Ministero degli Affari Esteri indiano risulta datata 21/02/2020, mentre sono antecedenti il F.I.R. (First Police Report) emesso dalle autorità dello Stato del Punjab e gli articoli di giornale inerenti l'ulteriore ritrovamento di una partita di droga ad Amritsar il 31/01/2020 (si vedano: *The Times of India*, Punjab cops contact Gujarat ATS for Simranjeet Singh Sandhu's custody, 04/02/2020, <https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/punjab-copscontact-gujarat-ats-for-simranjeet-singh-sandhus-custody/articleshow/73932997.cms>;

*Hindustan Times*, Will not spare those involved in drug trade, says Punjab CM, 31/01/200, <https://www.hindustantimes.com/chandigarh/will-not-spare-those-involved-in-drug-trade-says-punjab-cm/story-4wUJ58l49yZd3Gx7yTb1qI.html4>).

Si esclude, in ogni caso, che il governo centrale indiano non fosse a conoscenza del secondo F.I.R. alla data in cui inviava le rassicurazioni richieste dalle autorità italiane (si veda doc. n. 4.19). Mediante tali assicurazioni, le autorità indiane escludono l'applicazione della sezione 31A dell'NDPS e ribadiscono che l'istante è stato accusato di reati che non prevedono la pena di morte. Il governo indiano, in tale documento, ribadisce inoltre quanto già dichiarato dal sovrintendente di polizia a capo delle indagini nell'affidavit prodotto a supporto della richiesta di estradizione: "si assicura che la pena di morte non verrà richiesta o imposta dopo l'estradizione".

Inoltre, le autorità indiane richiamano a solo scopo difensivo, avendo premesso che, nel caso di specie, la pena di morte non è contemplata dagli articoli contestati al richiedente, l'art. 34C dell'Extradiction Act del 1962, in base al quale "Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, where a fugitive criminal, who has committed an extradition offence punishable with death in India, is surrendered or returned by a foreign State on the request of the Central Government and the laws of that foreign State do not provide for a death penalty for such an offence, such fugitive criminal shall be liable for punishment of imprisonment for life only for that offence". Gli accordi di estradizione tra India e Italia si limitano ai reati relativi al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, in quanto entrambi i Paesi hanno sottoscritto la Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope. Le autorità indiane nel 2003 hanno emesso un'ordinanza che prevede l'applicabilità all'Italia dell'Extradiction Act del 1962, sulla base della sezione 3(4) del citato atto, che conferisce al Governo centrale indiano il potere di considerare ogni Convenzione di cui l'India e uno stato straniero sono parti contraenti come un trattato di estradizione valido per quanto concerne i reati previsti dalla suddetta Convenzione. Tale ordinanza prevede, per l'appunto, l'applicabilità dell'Extradiction Act nei confronti dello stato italiano (il testo dell'accordo è reperibile al seguente indirizzo: [https://mea.gov.in/Images/CPV/Italy\\_Extradition\\_Arrangements.pdf](https://mea.gov.in/Images/CPV/Italy_Extradition_Arrangements.pdf), p. 65, "le disposizioni dell'Extradiction Act, ad eccezione del capitolo III, si applicano anche all'Italia, con riferimento ai reati previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope", e dunque anche l'art. 34C del medesimo atto).

L'art. 34c dell'Extradiction Act del 1962, unitamente alle assicurazioni fornite dal governo indiano, non è tuttavia sufficiente ad escludere il rischio che il richiedente venga condannato alla pena capitale in caso di rientro nel Paese di origine, dal momento che trova applicazione esclusivamente per i reati per i quali è chiesta l'estradizione. La sezione 31A dell'NDPS, che prevede in astratto la condanna a morte, troverebbe invece margini di applicazione qualora il richiedente, una volta estradato, fosse condannato per i reati di cui alle sezioni 24 e/o 27a dell'NDPS e,



*successivamente, venisse condannato nuovamente per i reati connessi alla produzione e al commercio di eroina, in quantità superiori a quelle previste per legge, nell'ambito delle indagini avviate dalle autorità dello Stato del Punjab, fatti che, come evidenziato sopra, non trovano menzione nella richiesta di estradizione e nelle rassicurazioni fornite dal governo indiano. Come enunciato nella Guida pratica dell'EASO, "la pena non deve essere stata necessariamente già comminata. La mera esistenza di un rischio effettivo che al suo ritorno il richiedente possa subire una condanna a morte può essere considerata sufficiente dimostrazione dell'esigenza di protezione sussidiaria" (si veda Guida pratica dell'EASO: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale, Aprile 2018, [https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Practical-Guide-for-international-protection\\_IT.pdf](https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Practical-Guide-for-international-protection_IT.pdf)).*

*Quanto all'effettività del rischio e all'applicazione della pena capitale per reati connessi agli stupefacenti in India, nonostante una pronuncia della Corte Suprema del 2012 abbia stabilito che tale pena vada applicata "in the 'rarest of rare' cases" (UK Home Office: Country Policy and Information Note India: Prison conditions, November 2019, [https://www.ecoi.net/en/file/local/2020253/India\\_-\\_Prisons\\_-\\_CPIN\\_-\\_v3.0\\_\\_November\\_2019\\_.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/2020253/India_-_Prisons_-_CPIN_-_v3.0__November_2019_.pdf)), nel report "The Death Penalty for Drug Offences: Global Overview 2018", pubblicato dall'ONG londinese Harm Reduction International, si legge che dal 2011 sono state pronunciate sei sentenze di condanna a morte per tali reati, l'ultima delle quali nel 2016, poi commutata (si vedano: The Telegraph online, Death commuted to 30 years in jail,*

*<https://www.telegraphindia.com/west-bengal/death-commuted-to-30-years-in-jail/cid/1722292>; Nessuno Tocchi Caino, Banca Dati,*

*<https://www.nessunotocchicaino.it/bancadati/asia-medio-oriente-australia-e-oceania/india-60000026>). Nel report del 2019 della medesima organizzazione è*

*riportato inoltre quanto segue: "Despite its limited use, the death penalty for drug offences continues to enjoy strong support by some public officials. For example, Ajit Pawar, the leader of the Nationalist Congress Party, called for amendments to the current legislation expanding the imposition of the death penalty for drug offences, and for foreign nationals trafficking drugs to be banned from the country" (i report citati sono reperibili ai seguenti link:*

*[https://www.hri.global/files/2019/02/22/HRI\\_DeathPenaltyReport\\_2019.pdf](https://www.hri.global/files/2019/02/22/HRI_DeathPenaltyReport_2019.pdf);*

*[https://www.hri.global/files/2020/02/28/HRI\\_DeathPenaltyReport2019.pdf](https://www.hri.global/files/2020/02/28/HRI_DeathPenaltyReport2019.pdf));*

*Quanto all'istituto della riunione di distinti capi d'imputazione in un unico procedimento penale ("Joinder of charges") – disciplinata nei parr. 218, 219, 220, 221 e 223 del codice di procedura penale indiano – basti rilevare che la sua applicazione nel caso di specie è esclusa dalle necessarie rassicurazioni fornite dal governo indiano, per il tramite del sovrintendente di polizia Antrip Sood del nucleo antiterrorismo di Ahmedabad (cfr. doc. 4.1, pag. 4, punto 9: "L'imputato, una volta estradato, sarà processato solo per i reati oggetto della richiesta di estradizione"). In ogni caso, peraltro, considerato che nello stato di Gujarat il richiedente è imputato nel procedimento penale RC-26/2020/NIA/DLI del 02.07.2020, mentre nello stato di Punjab il richiedente è indagato ma non ancora imputato (risulta notificato solo il primo rapporto informativo o FIR), si rileva, da un lato, che il paragrafo 177 del codice di procedura penale indiano dispone, come regola, che "Every offence shall ordinarily be inquired into and tried by a Court within whose local jurisdiction it was committed" (cfr. <https://www.barandbench.com/columns/investigation-territorial-jurisdiction-transfer-under-section-406-crpc-some-stray-thoughts>) e, dall'altro lato, che il giudice penale indiano ha la facoltà e non l'obbligo di riunire nello stesso procedimento diversi capi di imputazione: "separate trial (of charges and accused) is*





*the rule and joinder of charges and accused is an exception” (si veda sull’argomento: Bharat Chugh, Issues relating to Multiple FIRs/Chargesheets, Joinder of Charges/Accused and Splitting of Trials, <https://bharatchugh.in/2020/07/16/multiple-firs-chargesheets-joinder-of-charges-and-splitting-of-trials/> e MHRD, Criminal Justice Administration Trial Process including Cognizance and Framing of Charge, in [http://epgp.inflibnet.ac.in/epgpdata/uploads/epgp\\_content/S000020LA/P000841/M010095/ET/1513752818etext.pdf](http://epgp.inflibnet.ac.in/epgpdata/uploads/epgp_content/S000020LA/P000841/M010095/ET/1513752818etext.pdf))” (cfr. pagg. 2 e 3 del provvedimento impugnato).*

La circostanza che il richiedente sia indagato anche per reati punibili nel massimo con la pena capitale (sez. 31A del NPDS) è di per sé sola sufficiente ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria. Sul punto, si richiama quanto espressamente affermato da Cass. n. 1033 del 17.1.2020, rv. 656757:

*“Il rischio di sottoposizione alla pena di morte nel Paese di provenienza, o anche il rischio di subire torture o trattamenti inumani o degradanti nelle carceri del proprio Paese, non può essere ignorato dal Giudice nazionale (ex plurimis: Cass. 20 settembre 2013, n. 21667), in conformità con la consolidata giurisprudenza della Corte EDU, secondo la quale l’eventuale messa in esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il Paese di appartenenza può costituire violazione dell’art. 3 CEDU, relativo al divieto di tortura, quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio reale che lo straniero subisca in quel paese trattamenti contrari proprio all’art. 3 della Convenzione, essendo irrilevante il tipo di reato di cui è ritenuto responsabile il soggetto da espellere, poiché dal carattere assoluto del principio affermato dal citato art. 3, deriva l’impossibilità di operare un bilanciamento tra il rischio di maltrattamenti e il motivo invocato per l’espulsione (ex multis: Corte EDU sent. 28/2/2008, ric. n. 37021 del 2006; 24 marzo 2009, ric. n. 2638 del 2007; 24/3/2009, ric. n. 38128 del 2006; 24/3/2009, ric. n. 46792 del 2006; 24/3/2009, ric. n. 11549 del 2005; 24/3/2009, ric. n. 16201 del 2007; 24/3/2009, ric. n. 37257 del 2006; 24/3/2009, ric. n. 44006 del 2006; 5/5/2009, ric. n. 12584 del 2008; 24/2/2009, ric. n. 246 del 2007; 27/3/2010, ric. n. 9961 del 2010; c. Italia, 19/6/2012, ric. n. 38435 del 2010, richiamate da Cass. 22 febbraio 2019, n. 5358)”*

Nella specie, peraltro, non può essere sottaciuto che la Corte di Cassazione si è già pronunciata nel caso specifico, annullando la prima sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva concesso l’extradizione del sig. , affermando l’esistenza del “*pericolo di sottoposizione dell’estradando a trattamenti inumani e degradanti*” proprio in ragione della diffusione della “*pratica della tortura nell’ambito del sistema carcerario indiano*” (così testualmente Cass. n. 18122 dell’1.4.2021).

**4.1.2.** Sulle condizioni carcerarie in India, si osserva ancora che, secondo l’organizzazione non governativa Freedom House, “*sono stati segnalati casi di tortura, abuso e stupro da parte di ufficiali delle forze dell’ordine e di sicurezza. Risulta ancora in sospeso un disegno di legge inteso a prevenire la tortura. Gli abusi contro i prigionieri, in particolare appartenenti*



*a minoranze ed i membri delle c.d. Scheduled Caste,<sup>1</sup> da parte del personale penitenziario sono comuni. I dati riportati alla Commissione Nazionale per i Diritti Umani suggeriscono che nel 2018 si sono verificati 1.966 decessi in custodia giudiziaria o di polizia”.<sup>2</sup> Il report di Freedom House relativo al 2020, riporta che, tra gennaio e dicembre 2019, vi siano stati 1.723 decessi in custodia giudiziaria o di polizia.<sup>3</sup> Lo stesso report riporta che “il sistema giudiziario è gravemente arretrato e carente di personale, il che porta a una lunga detenzione preventiva per i sospettati, molti dei quali rimangono in prigione più a lungo della durata di qualsiasi condanna che potrebbero ricevere se condannati. Diverse leggi sulla sicurezza consentono la detenzione senza accusa o basata su reati vagamente definiti”.*

Sulle condizioni delle carceri, il report sui diritti umani in India del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America (USDOS),<sup>4</sup> relativo all’anno 2020, afferma che “le condizioni carcerarie sono state spesso pericolose per la vita, in particolare a causa di condizioni igienico-sanitarie inadeguate, mancanza di cure mediche e sovraffollamento estremo”. Il report descrive le condizioni fisiche delle persone nelle carceri relative all’anno di riferimento, evidenziando quanto segue: “le carceri erano spesso gravemente sovraffollate e le condizioni alimentari, mediche, igieniche e ambientali erano spesso inadeguate. L’acqua potabile non era universalmente disponibile. Le carceri ed i centri di detenzione sono rimasti sottofinanziati e carenti di personale e non disponevano di infrastrutture sufficienti. A volte i prigionieri venivano maltrattati fisicamente. Secondo il rapporto PSI 2019 pubblicato ad agosto,<sup>5</sup> nel Paese c’erano 1.350 carceri con una capacità totale autorizzata di 403.739 persone. La popolazione incarcerata effettiva era di 478.600 persone. Le persone in attesa di processo rappresentavano circa il 70 per cento della popolazione carceraria. La legge richiede la detenzione di minori in strutture riabilitative, anche se a volte le autorità hanno detenuto i minori in carceri per adulti, soprattutto nelle zone rurali. Le autorità spesso tenevano detenuti in attesa di giudizio con detenuti condannati. Il rapporto PSI 2019 dell’NCRB ha riconosciuto il sovraffollamento come ‘uno dei maggiori problemi affrontati

<sup>1</sup>La definizione di Scheduled Caste è contenuta nella Costituzione Indiana, <https://dopt.gov.in/sites/default/files/ch-11.pdf>; “Lo scopo della classificazione delle caste come ‘Scheduled Caste’ è quello di salvaguardare gli interessi di coloro che soffrono di discriminazione di casta e di fornire loro speciali concessioni per aiutarli a raggiungere il resto della popolazione nel processo di sviluppo” Concept of Scheduled Caste <http://www.sajaipuricollege.in/wp-content/uploads/2020/03/concept-of-sc-converted-merged.pdf>.

<sup>2</sup> Freedom House, Freedom in the world 2020, <https://freedomhouse.org/country/india/freedom-world/2020>.

<sup>3</sup> Freedom House, Freedom in the world 2021, <https://freedomhouse.org/country/india/freedom-world/2021>.

<sup>4</sup> USDOS, 2020 Country reports on Human Rights Practices: India, 30 marzo 2021, <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/03/INDIA-2020-HUMAN-RIGHTS-REPORT-1.pdf>.

<sup>5</sup> *Prison Statistics of India (PSI) 2019* report, pubblicato dal National Crime Records Bureau (NCRB), <https://ncrb.gov.in/sites/default/files/PSI-2019-27-08-2020.pdf>.



dai detenuti'. Le carceri nell'Uttar Pradesh hanno riportato il più alto sovraffollamento del paese con un tasso di occupazione del 168%, seguito da Uttarakhand al 159% e Meghalaya al 157%". Il report di USDOS riporta altresì che "in documenti ufficiali presentati all'Alta Corte del Karnataka il 27 febbraio, il governo del Karnataka ha segnalato 4.916 prigionieri con diagnosi di condizioni di salute mentale e 237 con diagnosi di gravi disturbi mentali come schizofrenia e disturbo bipolare. Il tribunale ha ordinato al governo di presentare rapporti sul trattamento della salute mentale fornito ai prigionieri".<sup>6</sup>

Quanto all'amministrazione carceraria, il predetto report USDOS evidenzia come, nonostante le autorità abbiano permesso ai detenuti di presentare reclami alle commissioni statali e nazionali per i diritti umani, l'autorità di tali commissioni è tale da poter solo raccomandare alle autorità di rimediare alle lamentele. Inoltre, "secondo quanto riferito, i funzionari governativi spesso non si sono attenuti ad un'ordinanza della Corte Suprema che imponeva al governo centrale ed alle autorità locali di condurre controlli regolari nelle stazioni di polizia per monitorare la violenza detentiva".

Secondo quanto riportato da USDOS, la Commissione Nazionale dei Diritti Umani (National Human Rights Commission – NHRC), "ha ricevuto e indagato le denunce dei prigionieri di violazioni dei diritti umani durante tutto l'anno, ma i rappresentanti della società civile ritengono che pochi detenuti abbiano presentato denunce per paura di ritorsioni da parte delle guardie carcerarie o dei funzionari. In molti stati l'NHRC ha effettuato visite senza preavviso per monitorare le carceri statali, inclusi seminari di formazione e seminari per funzionari, ma la giurisdizione dell'NHRC non si estende ai centri di detenzione militare. Un relatore speciale NHRC ha visitato le prigioni statali per verificare che le autorità fornissero assistenza medica a tutti i detenuti. Il relatore ha visitato regolarmente le carceri durante tutto l'anno, ma non ha rilasciato un rapporto al pubblico o alla stampa".<sup>7</sup>

Il report USDOS relativo all'anno 2019, riportava altresì che "nello stato di Haryana, ci sono state segnalazioni di abusi nelle prigioni per mano di guardie e detenuti. Il 25 agosto, la Haryana State Legal Services Authority ha pubblicato uno studio dell'ONG Commonwealth Human Rights Initiative su tutte le 19 prigioni dello Stato. La ONG ha parlato con 475 prigionieri tra dicembre 2017 e maggio 2018 e ha scoperto che quasi il 50 per cento dei detenuti, uomini e donne, sono stati presumibilmente sottoposti a trattamento degradante e inumano in custodia della polizia. I prigionieri hanno riferito di essere stati aggrediti con

<sup>6</sup> USDOS, 2020 Country reports on Human Rights Practices: India, 30 marzo 2021, p. 7, <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/03/INDIA-2020-HUMAN-RIGHTS-REPORT-1.pdf>.

<sup>7</sup> USDOS, 2020 Country reports on Human Rights Practices: India, 30 marzo 2021, p. 8, <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/03/INDIA-2020-HUMAN-RIGHTS-REPORT-1.pdf>.



*scosse elettriche, inalazione forzata di acqua per simulare l'annegamento, e privazione del sonno*". Sono stati registrati numerosi decessi in custodia, tra cui quello di Syed Fairoz, detenuto nella prigione centrale di Parappana Agrahara (Bengaluru), Abdul Mannan, venditore ambulante di Uttar Pradesh, deceduto mentre era sotto la custodia della polizia nel distretto di Warangal di Telangana. Il report USDOS riporta che, in tale ultimo caso, la polizia abbia fermato Mannan ed altre cinque persone, presumibilmente sottoponendolo a tortura fisica e mentale, oltre a negare un intervento medico. Sono stati altresì registrati casi di stupri di detenute donne e detenuti uomini da parte della polizia. Il governo ha autorizzato la NHRC a indagare su casi di stupro che coinvolgono agenti di polizia, ma le ONG ritengono che NHRC abbia sottostimato i casi. USDOS riporta altresì che *"alcune vittime di stupro non erano disposte a denunciare crimini per non incorrere in uno stigma sociale e alla possibilità di vendetta, aggravata dalla percezione di una mancanza di supervisione e responsabilità, soprattutto se il colpevole era un agente di polizia o altro funzionario. Ci sono stati rapporti di funzionari di polizia che si sono rifiutati di registrare i casi di stupro"*.<sup>8</sup>

L'associazione Prison Insider, ha pubblicato un'analisi delle condizioni delle carceri in India, sulla base di report e statistiche disponibili. Facendo riferimento ad un report pubblicato dal ministero degli affari interni, ha rilevato che *"1.845 detenuti sono morti in custodia nel 2018"*, rappresentando il dato più alto degli ultimi venti anni. Mentre dal 2000 la popolazione carceraria in tutto il mondo è aumentata di circa il 20%, in India tale percentuale si avvicina al 71%. In particolar modo in riferimento alle detenute donne, il tasso di aumento raggiunge il 111,7%, il doppio rispetto a quello mondiale. Secondo Prison Insider, *"l'aumento della popolazione carceraria porta a condizioni carcerarie deplorevoli, con conseguenti violazioni dei diritti umani. Queste sono in violazione delle Regole minime standard per il trattamento dei detenuti (Nelson Mandela Rules) del 2015 delle Nazioni Unite, che invitano i governi a garantire che 'il regime carcerario dovrebbe cercare di ridurre al minimo le differenze tra la vita carceraria e la vita in libertà che tendono a diminuire la responsabilità dei prigionieri o il rispetto dovuto alla loro dignità di esseri umani'"*.<sup>9</sup>

Un'analisi del movimento Citizens for Justice and Peace (CJP), osserva come *"il rispetto delle regole all'interno della prigione debba essere verificato dalle autorità carcerarie. Il miglioramento delle condizioni ed il mantenimento di condizioni umane devono essere assicurati dalle autorità carcerarie e dai loro subordinati. Uno studio dell'intero sistema*

<sup>8</sup> USDOS, 2019 Country reports on Human Rights Practices: India, 11 marzo 2020, p.7 <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/03/INDIA-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf>

<sup>9</sup> Prison Insider, India: prison system needs urgent reform, 5 febbraio 2020, <https://www.prison-insider.com/en/articles/inde-prison-system-needs-urgent-reform>.



*rivela un sistema chiuso poiché tutto il monitoraggio e la reportistica avvengono all'interno del dipartimento, senza controlli e contrappesi esterni che rendono un sistema opaco non ritenuto responsabile". Secondo l'analisi di CJP, le regole stabilite per il monitoraggio delle condizioni e per la proposizione di denunce, non sono applicate nella pratica.<sup>10</sup>*

La situazione di pandemia da COVID-19 ha peggiorato la situazione relativa alle carceri, tanto che *"il 23 marzo, durante il lockdown nazionale, la Corte Suprema ha ordinato agli stati ed ai territori dell'Unione di rilasciare alcuni prigionieri su libertà vigilata o su cauzione provvisoria. I governi statali di Goa, Chhatisgarh, Madhya Pradesh, Gujarat e Maharashtra hanno ordinato separatamente ai sistemi carcerari di rilasciare in libertà vigilata o congedare i detenuti per ridurre il sovraffollamento carcerario".<sup>11</sup>*

Secondo quanto denunciato da Human Rights Watch, *"il governo indiano ha ignorato le richieste dell'Ufficio delle Nazioni Unite dell'Alto Commissario per i Diritti Umani affinché i governi rilascino 'ogni persona detenuta senza una base giuridica sufficiente, compresi i prigionieri politici, e coloro che sono detenuti per opinioni critiche e dissenzienti' per evitare le crescenti percentuali di infezioni ovunque, anche in strutture chiuse, come carceri e centri di detenzione. Al contrario, il governo guidato dal BJP [Bharatiya Janata Party] ha portato sempre più casi politicamente motivati contro difensori dei diritti umani, giornalisti, manifestanti pacifici e altri critici, e li ha incarcerati secondo leggi draconiane di sedizione e antiterrorismo, anche durante la pandemia".<sup>12</sup>* Amnesty International ha altresì denunciato il fatto che il governo indiano non abbia seguito l'ordine della Corte Suprema volto a rilasciare alcuni detenuti, alla luce della situazione pandemica.<sup>13</sup>

Numerosi prigionieri politici restano in detenzione, senza accuse formali, nelle carceri indiane, sporche e sovraffollate.<sup>14</sup>

La Corte Suprema si è pronunciata, notando come i *"detenuti i detenuti siano altamente inclini a contrarre virus contagiosi, poiché il tasso di entrata ed uscita dalle carceri è molto alto, soprattutto perché le persone (accusati, condannati, detenuti ecc.) vengono condotti*

---

<sup>10</sup> CJP, Monitoring the condition of Indian prisons - Who does it, and with what degree of transparency and accountability, 30 luglio 2020,

<https://cjp.org.in/monitoring-condition-of-indian-prisons/>.

<sup>11</sup> USDOS, 2020 Country reports on Human Rights Practices: India, 30 marzo 2021, p. 8, <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/03/INDIA-2020-HUMAN-RIGHTS-REPORT-1.pdf>.

<sup>12</sup> Human Rights Watch, India: Protect Rights, Dignity Amid Covid-19 Crisis - Ensure Equitable Health Care; Uphold Free Speech; Reduce Prison Population, 28 aprile 2021, <https://www.hrw.org/news/2021/04/28/india-protect-rights-dignity-amid-covid-19-crisis>.

<sup>13</sup> Amnesty International, India 2020, 7 aprile 2021, <https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/india/report-india/>.

<sup>14</sup> Mail & Guardian, The Covid-19 crisis facing India's prisoners, 6 maggio 2021, <https://mg.co.za/world/2021-05-06-the-covid-19-crisis-facing-indias-prisoners/>.



*nelle carceri quotidianamente. Oltre a loro, diversi ufficiali penitenziari e altro personale carcerario entrano regolarmente nelle carceri, così come i visitatori (amici e parenti dei detenuti) ed i legali. Pertanto, vi è un alto rischio di trasmissione del virus COVID-19 ai detenuti”.*<sup>15</sup>

**4.1.3.** Con specifico riferimento al trattamento riservato presso gli istituti di pena alle persone sospettate o accusate di reati connessi con il terrorismo, si richiamano le medesime fonti su cui si fonda il provvedimento impugnato.

In particolare, le fonti consultate attestano la prevalenza degli abusi durante la custodia e gli interrogatori di polizia<sup>16</sup>. A seguito degli attacchi terroristici del 2008, ci sono stati numerosi arresti e si riscontrarono diversi abusi anche durante la detenzione in carcere, tendenza esacerbata in tale occasione dalla tremenda pressione pubblica per trovare e punire i responsabili degli attentati. Dalle fonti più recenti non emergono abusi sistematici nei confronti di tale categoria di detenuti, ma soprattutto casi di torture e arresti arbitrari, giustificati dall’Unlawful Activities (Prevention) Act, nei confronti di attivisti e militanti in Jammu and Kashmir<sup>17</sup>.

Si richiama inoltre quanto affermato dalla Corte di Cassazione nel caso in esame. Nella menzionata sentenza n. 18122 dell’1.4.2021 che ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva in prima battuta concesso l’estradizione del sig. si legge con riferimento alla situazione di particolare pericolo a cui sono esposti i soggetti accusati di terrorismo nel sistema indiano: *“costituisce ... fatto notorio che a livello globale, nell’ambito sia di Stati che non rispettano lo stato di diritto ... sia di Paesi formalmente a*

<sup>15</sup> The Wire, COVID-19 in Prisons: SC Intervention Must Ensure the Centre Exercises Its Responsibility, 9 maggio 2021, <https://thewire.in/law/covid-19-in-prisons-sc-intervention-must-ensure-the-centre-exercises-its-responsibility>; Supreme Court of India, RECORD OF PROCEEDINGS, Suo Motu Writ Petition(C) No.1/2020, [https://main.sci.gov.in/supremecourt/2020/9761/9761\\_2020\\_31\\_301\\_27999\\_Order\\_07-May-2021.pdf](https://main.sci.gov.in/supremecourt/2020/9761/9761_2020_31_301_27999_Order_07-May-2021.pdf).

<sup>16</sup> Si vedano Human Rights Watch, <https://www.hrw.org/report/2011/02/01/anti-nationals/arbitrary-detention-and-torture-terrorism-suspects-india>; Human Rights Watch, <https://www.hrw.org/news/2020/06/30/deaths-custody-india-highlight-police-torture>, “Police in India routinely use torture and flout arrest procedures with little or no accountability”; <https://www.justice.gov/eoir/page/file/1084351/download>: “A 2016 Human Rights Watch report on custodial killings in India written by Jaysree Bajoria, a research consultant for Human Rights Watch, indicates that most of the 17 custodial death cases documented [4] occurred within 24 hours following arrest, and they illustrate “police failures to abide by arrest rules, inform family members of arrests, and produce suspects before magistrates; failures by magistrates to fulfil their duties; and failure by police to ensure that detainees receive medical check-ups, as required by Indian law, to identify possible abuse” (Human Rights Watch 19 Dec. 2016, 24). The same source indicates that “Indian police still often torture suspects to punish them, gather information, or coerce confessions”.

<sup>17</sup> Si vedano: USDOS – US Department of State: 2019 Country Reports on Human Rights Practices: India, 11 March 2020, <https://www.ecoi.net/en/document/2026357.html>; AI – Amnesty International: India: Counter-terror raids on civil society groups signal escalating crackdown on dissent, 29 October 2020, <https://www.ecoi.net/en/document/2039988.html>; OMCT – World Organisation Against Torture: India: Joint Open Letter To The Indian Government Calling For The Release Of Human Rights Defenders At Risk / May 26, 2020 / Urgent Interventions/ Human rights defenders / OMCT, 26 May 2020, <https://www.omct.org/human-rights-defenders/urgentinterventions/india/2020/05/d25863/>



*sistema politico pluripartitico, ma connotati da forti venature autoritarie ... , accuse di terrorismo mascherano frequentemente l'esercizio di attività repressive del dissenso politico manifestato anche in forma pacifica*". Tale affermazione appare particolarmente rilevante nel caso di specie, essendosi la Corte di Cassazione pronunciata a fronte delle difese svolte dal sig. , il quale ha sempre sostenuto la natura *lato sensu* politica delle accuse a suo carico (cfr. quanto dichiarato nel verbale dell'audizione del 15.10.2020, pag. 11, e da ultimo nel corso dell'audizione giudiziale del 3.6.2024, pag. 1).

**4.1.4.** Per tutti questi motivi, va dunque affermata la sussistenza di un pericolo di danno grave *ex art. 14 lett. a) e b) d.lgs. n. 251/07* in caso di rimpatrio del ricorrente, trattandosi di soggetto che sarebbe esposto sia al pericolo di condanna a morte sia al pericolo di subire trattamento inumani o degradanti durante la carcerazione.

**4.2.** Diversamente, si ritiene che – nel caso in esame – non sia stata provata la sussistenza di una di una **“clausola di esclusione” *ex art. 16 lett. b) d.lgs. n. 251/2007***.

**4.2.1.** Sul punto, occorre premettere che, nell'accertamento della sussistenza della causa di esclusione, l'onere della prova grava sull'autorità dello Stato che voglia far valere l'esclusione (in questo senso, cfr. Cass. 21.9.2021, n. 25596, rv. 662271).

Ai fini dell'accertamento delle clausole di esclusione assume rilievo la “Guida Pratica” elaborata dall'Agenzia Europea per il Diritto di Asilo (EASO), che fa riferimento al parametro normativo di valutazione, espresso dall'art. 16 d.lgs. n. 251/2007 in termini di *“fondati motivi per ritenere”*. Tale parametro – secondo le indicazioni operative codificate dalla predetta Agenzia Europea – si riferisce a un livello probatorio superiore a quello per la valutazione del rischio significativo per la protezione, generalmente interpretato come *“ragionevole grado di verosimiglianza”*; di conseguenza, per escludere un richiedente, devono sussistere informazioni chiare e affidabili e non semplici sospetti, in corrispondenza al criterio del *“più probabile che non”*, anche se non quello dell' *“oltre ogni ragionevole dubbio”* che opera in tema di responsabilità penale.<sup>18</sup>

In questo senso, la normativa impone al giudice una valutazione autonoma che si dia carico di affrontare anche le deduzioni del richiedente, dal momento che le cause di esclusione vanno accertate con rigore e con onere della prova a carico dello Stato. Di conseguenza, integrerebbe una erronea applicazione della norma il mero rilievo attribuito alla sentenza straniera, senza alcun esame della concreta portata della decisione e senza una puntuale considerazione delle

<sup>18</sup> EASO *“Practical Guide: Exclusion”* in <https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO%20Practical%20Guide%20-%20Exclusion%20%28final%20for%20web%29.pdf>, p. 19 par. 5. Evidence assessment



specifiche circostanze, dedotte dal ricorrente, sull'essere stata la sentenza, da lui stesso prodotta, il frutto di una macchinazione per ragioni religiose ai suoi danni (così Cass. n. 11668 del 16.6.2020).

A maggior ragione, sono irrilevanti la mera esistenza di un mandato di cattura e la pendenza di un procedimento penale a carico del richiedente, in quanto il dettato normativo come detto richiede che la clausola di esclusione possa essere applicata soltanto laddove sussistano “*fondati motivi*” per ritenere che lo straniero abbia effettivamente “*commesso*” dei reati (in questo senso, cfr. Cass. n. 25073 del 23.10.2017, rv. 646244).

**4.2.2.** Una volta individuato il corretto metodo di applicazione delle clausole di esclusione, occorre valutare se – nel caso in esame – sussistano “*fondati motivi per ritenere*” che il sig. \_\_\_\_\_ abbia effettivamente commesso il reato di traffico di sostanze stupefacenti di cui è accusato.

La Commissione Territoriale ha prodotto in data 11.10.2024 l'intera documentazione relativa al procedimento di estradizione, nella quale sono contenuti tutti gli elementi di prova a carico del sig. .

Una chiara sintesi degli elementi di prova raccolti a carico del ricorrente si trova nell'*affidavit* del sovrintendente della Polizia, Squadra Anti-Terrorismo, sig. Antrip Sood, allegato alla richiesta di arresto a fini estradizionali (cfr. pagg. 464 ss. documentazione CT dell'11.10.24).

In particolare, il governo indiano ha richiesto l'extradizione del ricorrente fondandosi sui seguenti elementi di prova rese da **(i)** RAFIK Adham Sumra in data 16.8.2018 (cfr. pagg. 642

ss. documentazione CT dell'11.10.24), da **(ii)** \_\_\_\_\_ in data 19.9.2018 (cfr. pagg. 665

ss. documentazione CT dell'11.10.24) e da **(iii)**

\_\_\_\_\_ in data 24.10.2018 (cfr. pagg. 647 ss.

documentazione CT dell'11.10.24), tutti arrestati nell'ambito del medesimo

procedimento penale a carico del richiedente (il quarto arrestato,

non ha reso dichiarazioni a carico del ricorrente; cfr. pagg. 678 ss.

documentazione CT dell'11.10.24). In particolare, dalle dichiarazioni dei correi emerge quanto segue:

- il ricorrente sarebbe stato in accordo con il coimputato \_\_\_\_\_, suo socio \_\_\_\_\_, in affari, per nascondere l'eroina nei sacchi di cumino e di aneto che erano indirizzati al richiedente ad Amritsar (Punjab), con destinazione finale Unjiha (Gujarat);





- il coimputato avrebbe lasciato al coimputato NAZIR il numero di cellulare del ricorrente, affinché potesse prendere accordi per la consegna della droga;
- analoghe indicazioni per trasportare la droga da Amritsar a Unjiha per il tramite del ricorrente sarebbero state date dal coimputato al coimputato . Si segnala tuttavia un'evidente contraddizione tra le dichiarazioni dei due coimputati, in quanto:
  - dichiara espressamente di avere ricevuto da l'ordine "*di consegnare tre sacchi alle due persone di Simranjiit di Amrsitsar [Sandu, n.d.r] a Unjiha*" (cfr. pag. 148 deposizione RAFIK);
  - , pur confermando di avere avuto stretti contatti per la consegna della droga a due persone a Unjiha, afferma di non conoscere i nomi e gli indirizzi delle persone di Unjiha, né fa mai alcun riferimento alla persona del sig. (cfr. pag. 221 della deposizione di );
- dichiarazioni di cinque testimoni, nessuno dei quali accusa in via diretta il ricorrente di avere commesso un qualche reato, ma dalle quali si possono trarre alcuni elementi di riscontro alle chiamate in correità; in particolare, dalle testimonianze in atti emerge che:
  - il richiedente ha soggiornato all'hotel Caravan di Unjha, città da cui partiva l'eroina diretta a Amritsar, dal 01/04/2018 al 04/04/2018 (cfr. teste , pagg. 634 ss. documentazione CT dell'11.10.24);
  - il richiedente affittato a suo nome risulta il deposito situato nel magazzino di Saranam, vicino al villaggio di Aithor, nei pressi di Unjha, dove venivano conservate le sostanze stupefacenti (cfr. teste , pagg. 628 ss. documentazione CT dell'11.10.24);
  - il richiedente ha comunicato via telefono con gli impiegati della compagnia di spedizioni utilizzata per il trasporto dell'eroina (cfr. testi , rispettivamente alle pagine 636 e 638 della documentazione CT dell'11.10.24).

Per contro, occorre rilevare che le menzionate dichiarazioni testimoniali costituiscono riscontro non solo delle dichiarazioni accusatorie dei correi, ma anche delle dichiarazioni difensive del sig. , il quale non ha mai negato di essere stato in quei luoghi nelle date indicate, né ha mai negato di avere ricevuto sacchi di cumino presso il suo magazzino di



Amritsar, ma ha dichiarato di non essere a conoscenza della presenza della droga nei sacchi di cumino e di essere stato accusato falsamente dal suo socio in affari (il coimputato).

Non risultano agli atti ulteriori elementi di prova a carico dell'accusato.

In questa prospettiva, si rileva che il medesimo governo indiano – nel menzionato *affidavit* del sovrintende della Polizia sig. Antrip Sood (cfr. pag. 467 e pag. 741 documentazione CT dell'11.10.24) – afferma che si chiede l'extradizione del sig. perché il medesimo possa essere “*indagato e processato*” (“*investigated and tried*”) nell'ambito del processo penale a suo carico. In altri termini, il governo indiano chiede l'extradizione perché possano proseguire le indagini a carico del ricorrente.

Deve dunque concludersi che gli elementi di prova raccolti costituiscono dei meri “spunti investigativi” per l'avvio di un'indagine penale, senza che possa dirsi in alcun modo integrato lo standard probatorio minimo dei “*fondati motivi per ritenere*” commesso il reato richiesti dall'art. 16 d.lgs. n. 251/07.

Né può essere condiviso quanto sostenuto dalla Commissione Territoriale a pag. 3 del provvedimento impugnato, laddove si afferma testualmente: “*egli [il ricorrente, ndr] dichiara, infatti, che tale avrebbe fatto il suo nome per salvare se stesso, fatto poco coerente dal momento che lo stesso risulta indagato per i medesimi fatti e in custodia cautelare dal 30/10/2018 (si veda doc. n. 4.4)*”. Invero, è ben possibile che il coimputato abbia accusato il ricorrente per ottenere uno sconto di pena o altro tipo di beneficio premiale; in ogni caso, giova ribadire che il sig. è un correo, e non un testimone, circostanza che inficia il valore probatorio delle sue dichiarazioni (nell'ordinamento italiano, infatti, ai sensi dell'art. 192 commi 3 e 4 c.p.p. le dichiarazioni dei correi non hanno valore probatorio pieno, ma devono essere valutate dal giudice “*unitamente ad altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità*”) in assenza di sufficienti riscontri (non sono agli atti testimonianze dirette nei confronti del ricorrente, non sono state eseguite intercettazioni telefoniche, né perquisizioni e sequestri a carico del ricorrente).

Per tutti questi motivi, dunque, non può ritenersi provato che il sig. abbia commesso i gravi reati di cui è accusato dal governo indiano e, conseguentemente, non può ritenersi sussistente alcuna “clausola di esclusione” ex art. 16 d.lgs. n. 251/2007.

**5.** Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, sia in ragione della novità e complessità delle questioni trattate, sia perché i requisiti per l'accoglimento della domanda di protezione internazionale sono maturati anche in corso di causa.

**P.Q.M.**



Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:

- **accoglie** il ricorso e, per l'effetto, **dichiara** che I  
 , nato in India il , ha diritto alla Protezione Sussidiaria ai sensi dell'art.14 lett. a)  
d.lgs. n. 251/2007 ;
- **compensa** le spese di lite.

Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 4.11.2024

La Presidente

Alessandra Aragno

Il Giudice est.

Fabrizio Alessandria

